

COMMISSIONE IX  
LAVORI PUBBLICI

LXVII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 GENNAIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRINI

INDICE

	PAG.
<b>Congedo:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	707
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):	
Norme interpretative ed integrative della legge 13 giugno 1961, n. 528, contenente provvedimenti per il completamento del porto canale Corsini e dell'annessa zona industriale di Ravenna ( <i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ) (3200) . . . . .	707
PRESIDENTE, <i>Relatore ff.</i> . . . . .	707, 709, 711
BUSETTO . . . . .	710, 711
GREGGI . . . . .	709, 711
POERIO . . . . .	709
RIPAMONTI . . . . .	709, 711
<b>Proposte di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
FABBRI FRANCESCO: Modificazione dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1965, n. 969, recante autorizzazione di spesa per consentire l'applicazione della legge 21 luglio 1960, n. 739, e della legge 14 febbraio 1964, n. 38, nei territori colpiti da eccezionali calamità naturali (3548);	
Senatori SPIGAROLI ed altri: Modifica dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1965, n. 969, recante provvidenze straordinarie per i territori colpiti dalle calamità atmosferiche nel periodo maggio-luglio 1965 ( <i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ) (3639) . . . . .	712
PRESIDENTE . . . . .	712, 713, 714
BARONI, <i>Relatore ff.</i> . . . . .	713

	PAG.
CURTI IVANO . . . . .	714
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	714
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	714

La seduta comincia alle 10,15.

BERAGNOLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Buzzetti.

Seguito della discussione del disegno di legge: **Norme interpretative ed integrative della legge 13 giugno 1961, n. 528, contenente provvedimenti per il completamento del porto canale Corsini e dell'annessa zona industriale di Ravenna (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3200).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3200, concernente « Norme interpretative ed integrative della legge 13 giugno 1961, n. 528, contenente provvedimenti per il

completamento del porto canale Corsini e della annessa zona industriale di Ravenna ».

Mi permetto di sostituire il Relatore, onorevole Degan che è assente, e ricordo agli onorevoli colleghi che la discussione generale su questo provvedimento è stata ampia, ed ha analizzato tutti gli aspetti del problema.

Ricordo anche ai colleghi che dopo la chiusura della discussione generale, la Commissione demandò ad un Comitato ristretto il compito di predisporre un testo degli articoli da sottoporre alla Commissione stessa.

Il Comitato ristretto si è riunito ieri mattina ed ha esaminato due emendamenti, di cui darò lettura, presentati dagli onorevoli Todros e Poerio:

« Al penultimo comma dell'articolo 2, dopo le parole « valore venale del terreno », aggiungere le parole: « riferito a 5 anni prima della data di entrata in vigore della legge 13 giugno 1961, n. 528, e aumentato del 2 per cento per ogni anno o frazione di anno calcolato ad anno intero, compresi fra la data anzidetta e quella del decreto di esproprio ».

« Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

« Nella compravendita dei terreni a destinazione industriale il prezzo di cessione deve essere determinato sulla base del prezzo di acquisto o dell'indennità di esproprio, maggiorato delle spese sostenute per la realizzazione delle opere pubbliche degli impianti urbanistici e portuali.

I fondi realizzati devono essere integralmente impiegati in opere di ampliamento e completamento del porto canale di Ravenna ».

Per quanto concerne l'articolo 2, il Comitato ristretto ha accolto sostanzialmente l'emendamento proposto introducendovi però alcune modifiche.

Innanzitutto si è rilevato che il riferimento ai cinque anni precedenti alla entrata in vigore della legge n. 528 del 1961 non coincide con il momento di inizio della industrializzazione della zona.

Risulta infatti che l'industrializzazione della zona di Ravenna con le installazioni dell'« Anic » ha avuto inizio il 13 giugno 1955, così che se noi ci riferiamo a 5 anni prima del 13 giugno 1961, viene a mancare la copertura di un anno. Poiché con questa legge si vuole impedire che i proprietari lucrino ingiustamente sulla bonifica di aree e sulla loro destinazione a scopo industriale, si è proposto il riferimento a 6 anni anziché a 5 prima della entrata in vigore della legge n. 528.

Sempre nell'emendamento Todros-Poerio, si parla di un'integrazione del valore dell'area pari al 2 per cento per ogni anno o frazione di anno calcolato ad anno intero compresi fra la data anzidetta e quella del decreto di esproprio, probabilmente per coprire le variazioni del potere d'acquisto della moneta, ossia per evitare che venga corrisposto, per le aree espropriate, un prezzo reale inferiore a quello che esse avevano nel 1955. Onestamente mi pare che questa percentuale del 2 per cento, tenuto conto di certe punte di svalutazione, sia molto modesta, e riterrai opportuno aumentarla almeno al 4 per cento invece che al 3 per cento come proposto dal Comitato ristretto. Basta pensare che dalla data di riferimento sono passati più di dodici anni, e che il valore del 1955, per le aree espropriate, verrebbe in sostanza aumentato solo del 48 per cento, per convincersi che la mia proposta è ragionevole.

Faccio presente che dalla concessione di un incremento del 4 o 5 per cento del valore accertato per l'anno 1955 potrebbe dipendere l'impugnativa o meno del provvedimento sotto il profilo della costituzionalità. La città di Ravenna ha peraltro l'interesse a che esso non venga impugnato. Concludendo, un incremento medio del 2 per cento per dodici anni, tenuto conto degli anni di congiuntura sfavorevole, quando cioè l'indice di svalutazione è salito sensibilmente, mi pare un po' basso e quindi credo equo proporre il 4 per cento, rimettendomi per altro alla Commissione per la decisione.

Per quanto riguarda l'articolo 5, il Comitato ristretto sarebbe giunto nella determinazione di accogliere un emendamento da me presentato, cioè di sostituire alla parola « plusvalenze », che non piace e suscita reazioni, le parole « il ricavo netto conseguito ». A questo punto credo utile far presente che nella società « Sapir » che amministra la zona, il 61,53 per cento del capitale è controllato da enti pubblici, il resto da privati e da banche. È utile conoscere ancora che la Società in questi ultimi tempi ha accettato che nel collegio sindacale fossero inclusi i rappresentanti dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici e dell'industria. La nomina di tali rappresentanti che debbono svolgere azione di controllo, è già stata richiesta. Infine la « Sapir », pur avendo natura di società per azioni, si prefigge come obiettivo specifico la realizzazione di finalità pubbliche.

Concluso il mio breve intervento in sostituzione dell'onorevole Degan, passiamo all'esame dei singoli articoli.

Dò lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Al primo comma dell'articolo 1 della legge 13 giugno 1961, n. 528, sono aggiunte le seguenti parole: « e per la costruzione degli stabilimenti industriali ».

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne dò lettura:

ART. 2.

Gli articoli 3 e 4 della legge 13 giugno 1961, n. 528, sono sostituiti dal seguente:

« Per la sistemazione dei terreni a zona di sviluppo industriale, nonché per l'impianto di stabilimenti industriali nella zona stessa, la espropriazione è disposta, su richiesta della società concessionaria, con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, salvo il diritto degli espropriati alla restituzione, qualora gli immobili non siano utilizzati nel termine di sei anni dal decreto di esproprio.

I terreni espropriati e sistemati a zona industriale possono essere esclusivamente ceduti con destinazione ad opere ed impianti industriali secondo i criteri orientativi di cui al quarto comma dell'articolo 12 della legge 20 ottobre 1960, n. 1233.

L'indennità di espropriazione per le opere previste dagli articoli 2 e 3 sarà ragguagliata al valore venale del terreno prescindendo da ogni incremento di valore che si sia verificato o possa verificarsi direttamente o indirettamente in dipendenza di opere pubbliche e di ogni altra operazione che si riconnetta, comunque, all'impianto e alla sistemazione della zona di sviluppo industriale e del porto.

Per tutto quanto, in materia di espropriazione per pubblica utilità, non è espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

Il comitato ristretto ha proposto di aggiungere al penultimo comma, dopo le parole « valore venale del terreno » le parole « riferito a 6 anni prima della data di entrata in vigore della legge 13 giugno 1961, n. 528, e aumentato del 3 per cento per ogni anno o frazione di anno calcolato ad anno intero,

compresi fra la data anzidetta e quella del decreto di esproprio ».

Propongo di elevare al 4 per cento l'aumento di cui si tratta.

POERIO. Dal momento che non si fa riferimento alla legge 23 giugno 1865, n. 2359, nè alla legge 13 gennaio 1885, n. 2892, il riferimento più prossimo e valido sarebbe da farsi alla legge 21 luglio 1965, n. 904, che prevede un aumento del 2 per cento. Comprendo la necessità di far riferimento alla svalutazione monetaria, però resta il fatto che la « Sapir » è una strana società per azioni. Il 61 per cento del suo capitale è costituito da denaro pubblico ed inoltre ogni maggior onere, anche dell'1 per cento, si fa sempre sentire. Penso perciò che potremmo accettare il 3 per cento.

PRESIDENTE. Mi permetto di insistere sul 4 per cento per evitare — almeno lo spero — una impugnativa di incostituzionalità. Mi rimetto comunque per la decisione finale alla Commissione. Per il termine di sei anni, se ho ben compreso, siamo tutti d'accordo.

GREGGI. Devo dichiarare che rimango abbastanza perplesso per il fatto che si discute se sia più o meno opportuno stabilire un aumento del 3 o del 4 per cento quando a mio parere bisogna assumere come base il tasso di interesse che in Italia è del 5 per cento; non capisco che senso abbia una cifra inferiore. A me pare che non si possa in ogni legge introdurre un nuovo calcolo dell'indennità di espropriazione, che deve essere fissata in base ad una legge generale. Non capisco, in particolare, come nel 1967 si possa parlare di valori delle aree riferite al 1955, quando nel frattempo possono esservi stati passaggi di proprietà o valorizzazioni del bene. Non possiamo legiferare nel senso che in ogni legge si stabilisca un termine particolare cui far riferimento per determinare il valore del bene da espropriare ai fini della corresponsione dell'indennizzo. Comprendo il riferimento al valore del bene al 1961 perchè allora fu emanata la legge n. 528, che ha creato una situazione giuridica nuova, ma non trovo giusto far riferimento ad altra data e non capisco come cioè potrebbe essere motivato.

RIPAMONTI. Le osservazioni avanzate dall'onorevole Greggi possono anche essere suggestive con riferimento alla esigenza della certezza del diritto, ed alla necessità, quindi, di una legge generale sulle espropriazioni per pubblica utilità.

L'onorevole Greggi non può non constatare però come il dibattito politico su questa materia sia in corso da anni nel nostro paese

e quante e quali difficoltà si siano frapposte ad una razionale deliberazione del Parlamento in proposito.

In favore dell'emendamento vi è una sentenza della Corte costituzionale la quale ha ritenuto legittima la dissociazione fra la data di riferimento per la valutazione del bene da espropriarsi e la data di effettivo esproprio del bene stesso. Questo principio affermato dalla Corte costituzionale vale particolarmente in questo caso e rende possibile una interpretazione autentica delle norme generali contenute nella legge generale del 1865 sulle espropriazioni per pubblica utilità, per quanto attiene alla determinazione dell'indennizzo. In questo caso, il riferimento ad una data precedente all'intervento pubblico serve a rendere possibile la determinazione del valore del bene prima dell'intervento stesso. La Corte ha anche affermato che il valore monetario non è costante nel tempo e che pertanto bisogna evitare che il pagamento effettivo del valore del bene avvenga con moneta svalutata rendendo irrisorio l'indennizzo, se pur valutato equamente alla data di riferimento.

Il Presidente ha qui proposto di considerare la opportunità di arrivare alla determinazione dell'indennizzo calcolando un incremento annuo del 4 per cento rispetto alla proposta avanzata del 3 per cento, al fine di evitare che considerazioni in ordine alla capacità di acquisto della moneta portino a dichiarare costituzionalmente illegittimo il provvedimento, non tanto per la procedura seguita quanto per la irrisorietà dell'indennizzo che sarà corrisposto, a seguito dei fenomeni che hanno turbato il mercato finanziario.

Vorrei far presente però agli onorevoli colleghi che questo incremento dell'indennizzo non ha niente a che fare con il tasso ufficiale di sconto. Il tasso legale di sconto è frutto della determinazione del Governo in tema di politica del credito, di politica finanziaria, ed ha riferimenti del tutto diversi rispetto al problema in esame. Quindi il collegare questa modalità di determinazione dell'indennizzo al tasso ufficiale di sconto non mi sembra affatto logico nè basato su motivi di coerenza di materia.

Vorrei quindi pregare i colleghi di esaminare la proposta del Presidente e di fissare la loro attenzione non tanto sulla differenza del 3 o del 4 per cento, quanto sulla opportunità di rendere operante questo meccanismo, affinché, una volta che esso sia stato sperimentato sul piano della validità costituzionale, si possa giungere domani ad una

legge generale sulle espropriazioni per pubblica utilità che consenta la dissociazione fra la data di riferimento per la valutazione dell'immobile e la data di effettiva espropriazione.

Ciò è importantissimo, proprio nel quadro della politica programmata di sviluppo del nostro paese. Ecco le ragioni per le quali mi associo alla richiesta del Presidente rimettendomi, ovviamente, per la decisione finale, alla volontà della Commissione.

BUSETTO. Vorrei ribadire il concetto, già ampiamente espresso dall'onorevole Ripamonti, sul grande valore che ha avuto, sotto il profilo di un'affermazione di principio in relazione al dibattito politico e allo scontro reale avvenuto fra il prevalere degli interessi pubblici e quello degli interessi privati, l'esatta interpretazione della sentenza della Corte costituzionale 9 aprile 1965, n. 22. Infatti da questa sentenza si ricava un principio valido in relazione a tutto il dibattito che si svolgerà intorno alla nuova legge urbanistica, quello della dissociazione di cui ha prima parlato l'onorevole Ripamonti tra la data di riferimento per la valutazione dell'immobile e quella dell'espropriazione. Ritengo che questa affermazione nuova non abbia una funzione punitiva verso la proprietà privata ma intenda sottomettere, a norma della Costituzione, l'iniziativa e la proprietà privata a funzioni di ordine sociale: cioè si intende subordinare la proprietà privata a quella funzione sociale che alla stessa proprietà privata la Costituzione assegna.

Lo spirito della legge n. 528 e lo spirito di questa legge stanno ad esaltare il valore dell'utilità pubblica; ed è a questo valore e a questa funzione che si finalizza lo stesso meccanismo della proprietà delle aree. Quindi non si tratta di punire la proprietà privata, bensì di permettere ad un ente pubblico — ed ecco il perché della prevalenza del fine pubblico rispetto a quello privato — il raggiungimento di determinati fini che hanno carattere sociale.

Per quanto riguarda la questione del 3 o del 4 per cento, è perfettamente vero che la Corte costituzionale non ha affermato nella sua sentenza che i correttivi da introdurre, sotto questo profilo, debbano essere agganciati a un parametro fisso. Si tratta soltanto di un criterio di giustizia perequativa: spetta poi al Parlamento decidere sulla portata di questo criterio, sulla sua estensione, sulla sua traduzione in cifre. Ora, questa nostra riunione è stata preparata da un accordo generale, raggiunto fra le varie parti politiche,

nel senso che ci saremmo potuti fermare ad un aumento del 3 per cento. Si tratta di un impegno preso e a questo impegno vorrei pregare il Presidente di tener fede. D'altra parte, l'onorevole Todros in questo momento non è presente, perché si trova a Torino, al ricevimento in onore del Capo dello Stato sovietico, e pertanto il nostro gruppo si troverebbe in difficoltà se qui si dovesse addivenire ad una soluzione diversa rispetto all'accordo raggiunto. L'onorevole Todros, partendo, ci ha riferito sui termini di questo accordo e perciò ci troveremmo veramente in difficoltà di fronte a una proposta diversa. Infine, c'è da tener presente che, per determinare un concorso di idee, di opinioni e di decisioni, ci si serve largamente dell'istituto della consultazione: e in questo caso la consultazione è stata molto intensa fra i vari gruppi politici dell'Emilia-Romagna e in particolare della provincia di Ravenna.

Per tutti questi motivi, vorrei rivolgere al Presidente viva preghiera perché voglia mantenersi nei termini dell'accordo raggiunto in sede di Comitato ristretto.

**PRESIDENTE.** Credo di non poter aggiungere nulla a quanto è stato detto. L'onorevole Ripamonti mi ha surrogato in modo egregio nel formare spiegazioni alle obiezioni che sono state sollevate nel corso della discussione.

Per quanto si riferisce alla richiesta specifica formulata dall'onorevole Busetto, riconosco che nella discussione che si è svolta ieri mattina avevamo convenuto sul 3 per cento. Mi sono permesso di proporre il 4 per cento credendo con questa mia proposta di fare gli interessi della città di Ravenna e rendere più facile e sicura l'applicazione della legge.

Dopo queste dichiarazioni, per non venirci meno ad un accordo intervenuto ieri, tanto più che il collega Todros non è qui per ratificare un eventuale nuovo accordo, rinuncio alla mia proposta.

**GREGGI.** Dichiaro che mi asterrò dalla votazione per non creare altri problemi, ma vorrei approfittare dell'occasione per fare due osservazioni.

Innanzitutto, nessuno può negare che l'interesse pubblico, quando è accertato, debba prevalere sull'interesse dei privati, ma mi sembra che non sia costituzionale che l'utilità pubblica possa essere perseguita a carico di qualcuno. Quando la collettività vuol perseguire un fine pubblico deve perseguirlo a carico della collettività e non a carico del sin-

golo. Sarebbe troppo facile per un consiglio comunale scegliere il terreno da espropriare e poi pagarlo al prezzo inferiore al suo valore iniziale: questo metodo aprirebbe la strada a tutti gli arbitri. Quindi sono d'accordo sul fatto che l'interesse pubblico debba prevalere sul privato, ma ritengo che il bene pubblico non si deve perseguire a spese di un privato.

**BUSETTO.** Anche nel passato vigeva questo principio, ma la Costituzione della Repubblica ha introdotto un fatto nuovo...

**GREGGI.** Ritengo che il passaggio dal fascismo alla Costituzione italiana debba segnare un progresso e non la consacrazione dei metodi del fascismo. Questa è la differenza fra chi non si ostina a dichiararsi ogni giorno antifascista e chi, anche se è stato veramente antifascista, lo ribadisce in continuazione.

**BUSETTO.** Non faccia affermazioni demagogiche...

**GREGGI.** So benissimo che non era tutelato il bene privato, ma era tutelato il bene di alcuni privati amici a carico dei privati non amici. Penso che in regime costituzionale dovremmo invece tutelare ugualmente il bene di tutti.

Quanto alla sentenza della Corte costituzionale, approvate pure un aumento del 2 o del 3 per cento, ma penso che questa norma rischi di danneggiare qualcuno, perché la Corte stessa ha stabilito il principio che non vale il vincolo per il tempo fra la data di valutazione del bene da espropriarsi e la data di esproprio, cioè tra la data del vincolo e la data di pagamento dell'indennizzo. Ebbene, noi non superiamo questo iato e, quindi, temo fortemente che questa norma, così come volete approvarla e che secondo me non risponde a ragioni d'ordine generale, corra il rischio di essere anch'essa impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale.

**RIPAMONTI.** Noi votiamo a favore di questo emendamento perché riteniamo che il principio che andiamo ad affermare sia coerente con il principio stabilito dalla Corte Costituzionale e risponda al pubblico interesse ed alle esigenze di Ravenna. Si tratta di trasformare aree paludose e noi con questa legge garantiamo un indennizzo effettivamente superiore al valore che le aree avevano al momento della emanazione della legge n. 528 del 1961.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento del Comitato ristretto di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

L'articolo 2, risulta pertanto così formulato:

« Gli articoli 3 e 4 della legge 13 giugno 1961, n. 528, sono sostituiti dal seguente:

« Per la sistemazione dei terreni a zona di sviluppo industriale, nonché per l'impianto di stabilimenti industriali nella zona stessa, la espropriazione è disposta, su richiesta della società concessionaria, con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, salvo il diritto degli espropriati alla restituzione, qualora gli immobili non siano utilizzati nel termine di sei anni dal decreto di esproprio.

I terreni espropriati e sistemati a zona industriale possono essere esclusivamente ceduti con destinazione ad opere ed impianti industriali secondo i criteri orientativi di cui al quarto comma dell'articolo 12 della legge 20 ottobre 1960, n. 1233.

L'indennità di espropriazione per le opere previste dagli articoli 2 e 3 sarà ragguagliata al valore venale del terreno riferito a 6 anni prima della data di entrata in vigore della legge 13 giugno 1961, n. 528, ed aumentato del 3 per cento per ogni anno o frazione di anno calcolato ad anno intero, compresi fra la data anzidetta e quella del decreto di esproprio.

Per tutto quanto, in materia di espropriazione per pubblica utilità, non è espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 3 e 4, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

#### ART. 3.

Le norme, di cui ai precedenti articoli, si applicano dall'entrata in vigore della legge 13 giugno 1961, n. 528.

(È approvato).

#### ART. 4.

Il Ministero del tesoro, il Ministero dell'industria e commercio, il Ministero dei lavori pubblici, il Consiglio provinciale di Ravenna e il Consiglio comunale di Ravenna nominano ciascuno un membro del Collegio

sindacale della società concessionaria, in conformità degli articoli 2458 e 2459 del codice civile in quanto applicabili.

È presidente del Collegio il membro designato dal Ministero del tesoro.

Il Collegio sindacale esercita le sue attribuzioni in ottemperanza al disposto degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

#### ART. 5.

Le plusvalenze realizzate mediante la compravendita dei terreni a destinazione industriale, acquisiti mediante espropriazione, devono essere integralmente impiegate in opere di ampliamento e completamento del porto canale di Ravenna.

Gli onorevoli Todros e Poerio hanno ritirato l'emendamento da essi proposto e del quale ho già dato lettura.

Il comitato ristretto ha invece accolto un emendamento da me presentato e di cui ora do lettura:

*All'inizio dell'articolo sostituire le parole « Le plusvalenze realizzate » con le altre: « Il ricavo netto conseguito ».*

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 5 rimane pertanto così formulato:

« Il ricavo netto conseguito mediante la compravendita dei terreni a destinazione industriale, acquisiti mediante espropriazione, deve essere integralmente impiegato in opere di ampliamento e completamento del porto canale di Ravenna ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Resta naturalmente inteso che, laddove negli articoli del provvedimento si fa riferimento al Ministero dell'industria e commercio, sarà necessario aggiungere « e dell'artigianato », in seguito all'avvenuta recente approvazione della legge che modifica la denominazione del Ministero in questione.

Il disegno di legge sarà votato di scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione delle proposte di legge: Fabbri Francesco: Modificazione dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1965, n. 969, recante autorizzazione di spesa per consentire l'applicazione della legge 21 luglio 1960, n. 739, e della legge 14 febbraio 1964, n. 38, nei territori colpiti da eccezionali calamità naturali (3548); Senatori Spigaroli ed altri: Modifica dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1965, n. 969, recante provvidenze straordinarie per i territori colpiti dalle calamità atmosferiche nel periodo maggio-luglio 1965 (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (3639).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge n. 3548 e 3639, d'iniziativa, rispettivamente, del deputato Fabbri Francesco, concernente « Modificazioni dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1965, n. 969, recante autorizzazione di spesa per consentire l'applicazione della legge 21 luglio 1960, n. 739, e della legge 14 febbraio 1964, n. 38, nei territori colpiti da eccezionali calamità naturali » e dei senatori Spigaroli, Lombardi, Bettoni, Baldini, Zenti, Limoni, Bellisario, Zaccari, Ferrari Francesco, concernente: « Modifica dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1965, n. 969, recante provvidenze straordinarie per i territori colpiti dalle calamità atmosferiche nel periodo maggio-luglio 1965 », quest'ultima già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato.

Relatore su queste due proposte di legge, la cui discussione è abbinata, è l'onorevole Degan. Essendo egli assente, prego il collega Baroni di volerlo sostituire e di svolgere la relazione.

BARONI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con la legge 26 luglio 1965, n. 969, venne previsto fra l'altro, all'articolo 5, che il ministero dei lavori pubblici venisse autorizzato a provvedere alla spesa di 2 miliardi e mezzo, per far fronte alle esigenze determinate dal nubifragio del luglio 1965, in conformità alle disposizioni della legge 9 aprile 1955, n. 279. Detta legge conteneva provvedimenti per le zone alluvionali dei comuni della provincia di Salerno e, in un certo senso, è stata forse la migliore legge che si sia adottata in tema di interventi del ministero dei lavori pubblici in ordine a pubbliche calamità. Anche recentemente, nei provvedimenti adottati nel novembre scorso a seguito delle alluvioni dello scorso autunno, si è fatto ampio riferimento alla normativa di questa legge per l'adozione dei prov-

vedimenti finanziari e degli interventi che si erano resi necessari. Peraltro, come ho detto, il provvedimento del luglio 1965 venne adottato per far fronte alle esigenze determinate dai nubifragi del luglio dello stesso anno.

Le due proposte di legge in esame, per quanto con una formulazione letterale lievemente diversa, esprimono esattamente la stessa esigenza. È noto infatti che gli interventi previsti dalla legge n. 279 del 1955 a carico del ministero dei lavori pubblici possono essere attuati solo con una procedura piuttosto complessa che, fra l'altro, rende possibile la loro concreta attuazione quando sono ormai da tempo superate le esigenze immediate che si erano verificate. Con i provvedimenti del novembre-dicembre scorso il Parlamento ha pertanto consentito che certe opere potessero essere eseguite dagli enti interessati prima ancora che vi fosse un intervento diretto da parte delle amministrazioni dello Stato e, in particolare, da parte del ministero dei lavori pubblici, naturalmente previ determinati accertamenti a cura dell'amministrazione dello Stato. Ma questo non è stato possibile prima di questi provvedimenti, che si applicano solo per i danni causati dalle alluvioni dell'autunno 1966; per cui coloro che si sono fatti parte diligente — nell'estate-autunno del 1965 — per riparare i danni subiti a seguito del nubifragio del luglio 1965, si trovano a non aver più diritto al contributo finanziario da parte dello Stato.

Le proposte di legge del collega Francesco Fabbri e del senatore Spigaroli tendono appunto a rimediare a questa situazione e pertanto propongono che gli interventi finanziari possono attuarsi da parte dello Stato anche se gli interessati hanno eseguito le opere di loro iniziativa e prima dell'intervento statale. Naturalmente vengano poste anche alcune garanzie oggettive, richiedendosi la condizione che prima dell'inizio dei lavori sia stata data comunicazione del danno al competente ufficio del genio civile, oppure che lo stesso ufficio abbia provveduto all'accertamento del danno.

Le due proposte di legge, quindi, mi sembrano meritevoli di approvazione. Peraltro è giunta anche a me, incidentalmente, notizia di provvedimenti rimasti sospesi, soprattutto nell'ambito dei provveditorati alle opere pubbliche di Venezia e di Bologna, perché la Corte dei conti, correttamente, a norma di legge, non consente la registrazione degli atti con i quali gli interventi dello Stato sono stati disposti, anche se dal punto di vista dell'equità quei provvedimenti sono più che giustificati.

Un caso particolare è quello verificatosi recentemente in un ospedale che ha avuto scoppiata una intera ala del fabbricato ed è stato costretto ad aspettare diversi mesi prima di poter provvedere alle necessarie ed urgenti riparazioni. Ad un certo punto, poiché l'inverno incombeva, gli amministratori dello ospedale hanno provveduto direttamente. Però, la delegazione della Corte dei conti presso il Magistrato alle acque ha rifiutato l'approvazione del provvedimento con il quale era stato concesso il contributo dello Stato. Questo ovviamente non è l'unico caso perché molti altri del genere si sono già verificati. Si tratta di un problema che riguarda soprattutto i nubifragi verificatisi nell'Emilia-Romagna e nelle Tre Venezie, senza contare naturalmente numerosi altri casi.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**CURTI IVANO.** Sul merito del provvedimento, siamo certamente tutti d'accordo. La cosa in un certo senso strana che desidero qui sottolineare è che sia necessario approvare una legge per l'interpretazione di un'altra legge già esistente, al fine di consentire a coloro che hanno subito danni in seguito ad una calamità naturale, di poter ricostruire gli immobili danneggiati o distrutti senza essere costretti ad aspettare mesi e magari anni per l'adempimento delle pratiche burocratiche.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Mi permetto di aggiugnere alcune brevi considerazioni: penso che queste proposte di legge costituiscono la soluzione di problemi che debbono essere assolutamente affrontati. Nello stesso tempo dovrebbero servire anche a risolvere alcuni fatti incresciosi quale la mancanza di tempestività dell'azione degli uffici pubblici di fronte a situazioni di emergenza, quando si verificano.

Nell'annunciare il mio voto favorevole, tuttavia, non posso fare a meno di manifestare una qualche preoccupazione: le preoccupazioni si riferiscono a questo sistema fiduciario che viene applicato nei confronti di danneggiati da pubblica calamità, per il possibile insorgere di abusi.

Per conseguenza, formulo una viva raccomandazione all'onorevole sottosegretario De' Cocci affinché si attui la massima vigilanza e si operi tempestivamente nel risolvere i problemi e nell'affrontare le situazioni di emergenza, ma nello stesso tempo raccomando la massima vigilanza perché il danaro pubblico venga speso in modo legittimo.

**DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** A nome del Governo, esprimo parere favorevole a questo provvedimento che è stato già approvato dal Senato. In occasione di calamità naturali, infatti, dobbiamo augurarci che i cittadini possano riparare immediatamente i danni subiti senza essere costretti, a causa delle lunghe pratiche burocratiche, a starsene con le mani in mano o a riparare i danni a loro rischio e pericolo.

Infatti, in base alla vigente legislazione, colui che provvede direttamente ed immediatamente a riparare i danni subiti in seguito a eventi calamitosi, non solo non viene premiato ma al contrario viene punito perché perde il diritto all'indennizzo.

Non posso perciò non essere soddisfatto di fronte a quello che può essere definito un nuovo indirizzo legislativo — che già, sia pure con qualche sfumatura, è stato applicato in occasione delle alluvioni del novembre scorso — in forza del quale non sarà più paralizzato, di fronte all'impotenza degli uffici statali a provvedere immediatamente, lo sforzo dei cittadini.

Ci conforta anche sapere che i mezzi finanziari sono disponibili, in quanto essi sono rimasti finora inutilizzati. Colgo l'occasione per raccomandare all'onorevole Presidente di porre all'ordine del giorno della Commissione la proposta di legge n. 3015, la quale tende a introdurre un principio analogo per molti beni che dalla fine della guerra ad oggi non sono stati ancora ricostruiti, poiché, come è stato giustamente rilevato, se il cittadino prende l'iniziativa della ricostruzione, perde il diritto all'indennizzo. Almeno per gli enti pubblici dovrebbe essere consentita la ricostruzione senza far perdere il diritto al contributo dello Stato.

**PRESIDENTE.** Tenuto conto delle considerazioni fatte dal relatore e in modo particolare tenuto conto che la proposta di legge n. 3639 è stata già approvata dal Senato e disciplina in modo più ampio la materia, propongo di scegliere come testo base per la discussione, la proposta di legge stessa.

Pongo in votazione tale proposta.

*(È approvata).*

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

#### ARTICOLO UNICO.

Le provvidenze previste dall'articolo 1, lettere d), e), f), g), della legge 9 aprile 1955, n. 279, richiamata dall'articolo 5 della legge



## IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1967

26 luglio 1965, n. 969, sono estese anche a quelle opere di riparazione e di ricostruzione che i soggetti interessati, data l'urgenza, hanno eseguito di loro iniziativa, prima dell'intervento statale, sempre che, anteriormente al loro inizio, sia stata data comunicazione del danno al competente ufficio del Genio civile oppure detto ufficio abbia proceduto, anche in modo sommario, al relativo accertamento.

Trattandosi di articolo unico, ed in mancanza di emendamenti la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge oggi esaminati.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge:

« Norme interpretative ed integrative della legge 13 giugno 1961, n. 528, contenente provvedimenti per il completamento del porto canale Corsini e dell'annessa zona industriale di Ravenna » (3200).

Presenti e votanti . . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . .	24
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

Proposta di legge:

Senatori SPIGAROLI ed altri: « Modifica dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1965,

n. 969, recante provvidenze straordinarie per i territori colpiti dalle calamità atmosferiche nel periodo maggio-luglio 1965 » (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3639):

Presenti e votanti . . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . .	24
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

Comunico che, a seguito dell'approvazione della proposta di legge n. 3639, risulta assorbita la proposta di legge n. 3548.

*Hanno preso parte alla votazione:*

Achilli, Alessandrini, Baroni, Beragnoli, Biagioni, Bottari, Brandi, Busetto, Calvetti, Cavallaro Francesco, Corghi, Curti Ivano, De Pasquale, Di Vittorio Berti Baldina, Fracassi, Giorgi, Greggi, Guariento, Lusoli, Nannini, Napolitano Luigi, Poerio, Rinaldi, Russo Vincenzo Mario.

*È in congedo:*

Buzzetti.

**La seduta termina alle 11,15.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO